



COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI  
*Provincia di Padova*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO  
DI POLIZIA LOCALE**

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE

## INDICE

### **CAPO I**

#### **GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

- Art. 1 Campo di applicazione.
- Art. 2 Acquisto e assunzione in carico delle armi.
- Art. 3 Tipo delle armi in dotazione.
- Art. 4 Numero delle armi in dotazione.

### **CAPO II**

#### **PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI**

- Art. 5 Strumenti di autotutela.

### **CAPO III**

#### **MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

- Art. 6 Assegnazione dell'arma e delle munizioni.
- Art. 7 Ritiro cautelare dell'arma.
- Art. 8 Riconsegna dell'arma.
- Art. 9 Servizi esplicati senza l'arma.
- Art. 10 Modalità di porto dell'arma.
- Art. 11 Servizi di collegamento, rappresentanza e scorta.
- Art. 12 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.
- Art. 13 Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza

### **CAPO IV**

#### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

- Art. 14 Prelevamento e deposito dell'arma.
- Art. 15 Doveri dell'assegnatario.

### **CAPO V**

#### **ISTITUZIONE DELL'ARMERIA**

- Art. 16 Istituzione e caratteristiche dell'armeria.
- Art. 17 Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi.
- Art. 18 Consegnatario e sub consegnatario di armeria.
- Art. 19 Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria.
- Art. 20 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni.
- Art. 21 Registri obbligatori.

- Art. 22 Prescrizioni per la sicurezza.
- Art. 23 Scarico armi.
- Art. 24 Controlli e sorveglianza.
- Art. 25 Assenza e/o mancata dell'istituzione dell'armeria.

## **CAPO VI ADDESTRAMENTO**

- Art. 26 Addestramento al tiro obbligatorio.
- Art. 27 Sostituzione delle munizioni.
- Art. 28 Addestramento al tiro facoltativo.
- Art. 29 Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 30 Norme integrative.
- Art. 31 Entrata in vigore e pubblicazione.
- Art. 32 Pubblicità del Regolamento

## **CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **Art. 1 Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione della legge 7 marzo 1986, n. 65, *Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*, e del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n.145, *Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con armi dagli appartenenti al Comando di Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge 7.3.1986 n.65 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi con l'arma in dotazione. L'armamento è adeguato e proporzionato alle esigenze di difesa personale.
3. Qualsiasi comportamento doloso o colposo in violazione al presente regolamento ovvero alle altre norme che regolano la materia, a prescindere da eventuali conseguenze penali, può cagionare l'avvio di procedimento disciplinare a carico del trasgressore.

### **Art. 2 Acquisto delle armi e delle munizioni**

1. L'acquisto delle armi e delle munizioni, nel rispetto delle norme di cui agli articoli seguenti, sarà disposto previa autorizzazione del Sindaco, con determinazione del Comandante, il quale assumerà in carico le armi e le munizioni annotandole nell'apposito registro.

2. Copia delle fatture di acquisto del materiale sarà conservata dal Comandante o consegnatario, come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.
3. Il provvedimento di acquisto delle armi e munizioni è comunicato al Prefetto.

### **Art. 3**

#### **Tipo delle armi in dotazione**

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al Comando di Polizia Locale, da scegliersi all'atto dell'acquisto tra quelle iscritte nel catalogo nazionale di cui all'articolo 7 della L. 18.4.1974 n.110 e successive modificazioni, è la pistola semiautomatica di calibro 9x21 sia per il personale maschile che per il personale femminile.
2. Il Corpo può essere dotato di sciabole, il cui uso è riservato ai servizi di rappresentanza (guardia d'onore), in occasione di feste o cerimonie pubbliche. Se non assegnate in via continuativa, con provvedimento del Comandante dette sciabole sono detenute all'interno dell'armeria ovvero custodite in altro luogo sicuro e chiuso a chiave all'interno del Comando.
3. Se ritenuto necessario, in accordo con il Sindaco o Assessore delegato, il Comando di P.L. potrà essere dotato di arma lunga da sparo per eventuali servizi di Polizia Rurale o Zoofila.
4. E' consentito detenere presso l'armeria, oltre alle armi in dotazione, anche armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

### **Art. 4**

#### **Numero delle armi in dotazione**

1. Il numero complessivo delle armi in dotazione al Comando di Polizia Locale, con il relativo munizionamento, corrisponde al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza maggiorato del 5%, o almeno di un'arma come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari, casi di cui agli articoli successivi.
2. Il numero massimo di sciabole in dotazione al comando è di n° 4 (quattro).
3. Il Comandante denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 38 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, le armi e munizioni acquistate.

## **CAPO II**

### **PRESIDI TATTICI DIFENSIVI DIVERSI DALLE ARMI**

#### **Art. 5**

##### **Strumenti di autotutela**

1. In conformità alla normativa statale o regionale, gli appartenenti al Comando di Polizia Locale possono essere dotati di presidi tattici difensivi, diversi dalle armi, ai fini della prevenzione e protezione dai rischi professionali e per la tutela della incolumità pubblica e personale. Tali dispositivi possono costituire dotazione individuale o di reparto.
2. I presidi difensivi di cui al precedente comma sono individuati come da Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n° 1054 del 11 Aprile 2006, e/o successive modifiche.
3. E' prevista la dotazione quindi delle manette (o fascette), di spray O.C. antiaggressione e la mazzetta di segnalazione.

4. Quando le manette vengono usate durante il trasferimento degli arrestati o fermati per impedirne la fuga, deve essere evitata ogni forma di spettacolarità nel rispetto della dignità, comunque dovuta, alla persona in stato di costrizione.

### **CAPO III**

#### **MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

##### **Art. 6**

##### **Assegnazione dell'arma e delle munizioni**

1. A tutti gli appartenenti al Comando in possesso dei requisiti di cui ai commi successivi, con singoli provvedimenti del Comandante comunicati al Prefetto, e soggetti a revisione annuale, è assegnata l'arma in via continuativa con e le relative munizioni.

Gli stessi, al momento di ricevere in dotazione l'arma e le munizioni, dovranno sottoscrivere per ricevuta il provvedimento di assegnazione il quale riporterà:

- a) le generalità complete dell'agente.
- b) Gli estremi del provvedimento Prefettizio di conferimento della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza.
- c) La descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, etc.)
- d) La descrizione del munizionamento.

Il provvedimento di assegnazione sarà comunque rilasciato a condizione che:

- a) l'agente sia in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge, attestati dalla apposita certificazione medica rilasciata, annualmente riconfermata, in osservanza delle disposizioni del Decreto del Ministro della Sanità del 28 aprile 1998 (a spese dell'Amm.ne);
- b) che abbia superato il corso di addestramento al tiro e di maneggio con conseguimento del certificato di idoneità al maneggio delle armi.

2. Il provvedimento di assegnazione dell'arma deve essere indicato sull'apposito tesserino personale di riconoscimento, quest'ultimo deve riportare anche il numero di matricola dell'arma stessa. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé il proprio tesserino.

3. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio e viceversa (secondo il tragitto più breve), ancorché fuori del comune di appartenenza.

In tale caso l'assegnatario deve fare apposita comunicazione di detenzione e porto dell'arma all'autorità di P.S. competente per territorio, ove richiesta dalla medesima.

4. Il Comandante può disporre una revisione straordinaria dell'assegnazione a seguito di ogni qualificata segnalazione di eventi o condotte che possano far dubitare, anche per indizi, del possesso o della permanenza dei requisiti psico-fisici e di affidabilità richiesti dalla legge. Il Comandante all'opo richiede l'asibizione, entro un congruo termine, di una rinnovata certificazione sanitaria di idoneità psicofisica al maneggio delle armi, nonché idonea attestazione circa il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dalla legge. All'esito il medesimo adotta i provvedimenti inibitori del caso, salvo i provvedimenti cautelari di cui all'articolo successivo.

##### **Art. 7**

##### **Ritiro cautelare dell'arma**

1. Il Comandante, o in caso di urgenza, il consegnatario di armeria ed in sua assenza il sub consegnatario (se nominati), ovvero, in caso di indifferibilità ed urgenza, il più alto in grado, possono procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione all'assegnatario quando siano accaduti fatti, si siano manifestati comportamenti o siano in atto situazioni tali da far risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
2. Il Comandante dispone altresì il ritiro cautelare dell'arma quando l'assegnatario cui sia stato richiesto di esibire entro un congruo termine il rinnovo della certificazione sanitaria di idoneità psico-fisica al maneggio delle armi non abbia provveduto entro il termine assegnato.
3. Il Comandante dispone con proprio provvedimento motivato il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'assegnatario non dia, per condizioni di salute o comportamento piena garanzia di affidabilità ovvero quando ciò sia ritenuto opportuno, ragionevole e giustificato.

### **Art. 8 Riconsegna dell'arma**

L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al Comandante o suo delegato all'armeria o al sub consegnatario, nei seguenti casi:

1. quando l'assegnatario non sia più in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza;
2. all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
3. all'atto del cambiamento di profilo professionale.
4. quando sia stato revocato il provvedimento di assegnazione;
5. quando siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione;
6. quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio ovvero non abbia partecipato nel corso dell'anno ad almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno per l'addestramento al tiro e maneggio di cui al successivo art. 23.
7. tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto.

### **Art. 9 Servizi esplicati senza arma**

Gli appartenenti al Corpo cui non sia stata ancora assegnata l'arma, o sia stata per qualsiasi ragione ritirata, non possono essere adibiti ai servizi di vigilanza e protezione dei beni comunali, né a quelli notturni.

### **Art. 10 Modalità di porto dell'arma**

1. L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del porto con le modalità di cui all'art.5 del D.M. 4.3.1987, n.145, in tutti i casi di impiego in uniforme.
2. Gli addetti al Corpo che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma con caricatore inserito pieno, senza colpo in canna, nella fondina esterna, corredata di caricatore di riserva pieno.
3. Solo in gravi e particolari casi di estrema necessità e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Comandante o la persona più alta in grado all'atto dell'operazione, può ordinare che l'arma sia portata con colpo in canna e canna abbassata in sicurezza.
4. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n. 65, l'appartenente al Comando è autorizzato a prestare servizio in abiti civili, nonché nei casi in cui è autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.

5. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
6. Con provvedimento motivato del Comandante possono essere esonerati dal porto dell'arma gli appartenenti al Corpo che siano comandati in servizio di rappresentanza o di scorta al Gonfalone, ovvero facciano parte del picchetto d'onore, ovvero nei casi nei quali le peculiarità del servizio consiglino la non ostentazione della medesima.
7. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione, né possono essere alterate le caratteristiche delle stesse o delle munizioni.
8. Il Comandante può autorizzare il personale che svolge prevalentemente o temporaneamente servizio interno, ad esclusione dei servizi di piantone e di guardia, a non portare l'arma nella fondina esterna anche se indossa l'uniforme e può autorizzare il personale in servizio interno a non portare l'arma, con obbligo di tenerla comunque in pronta disponibilità.
9. È vietato estrarre l'arma in luogo pubblico o aperto al pubblico per motivi non inerenti il servizio.
10. È vietato consegnare anche temporaneamente la propria arma, a terzi, ovvero permettere che sia maneggiata da altre persone, salvo quanto previsto dal presente regolamento.

#### **Art. 11**

#### **Servizi di collegamento, rappresentanza e scorta**

1. I servizi di collegamento, rappresentanza e scorta, espliciti fuori del territorio del Comune dagli appartenenti al Comando in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti, di massima, senza arma; Tuttavia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 del D.M. 4 agosto 1987, n.145, agli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

#### **Art. 12**

#### **Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto**

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e di disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima, senza armi.
2. Il Sindaco, o il Dirigente il Corpo o servizio di Polizia Municipale del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può tuttavia richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 Marzo 1986, n.65, che un contingente o tutto il personale inviato per soccorso o in supporto sia composto di addetti in possesso delle qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ed ai fini della sicurezza personale.
3. Le operazioni di polizia di cui all'art. 4, comma 4), lett. b) della legge 7 marzo 1986, n.65, i servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria, espletati dagli appartenenti al Comando di in possesso della qualifica di agente di P.S. al di fuori del territorio di appartenenza, sono svolti con l'arma in dotazione.
4. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo sopra indicati, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni del presente regolamento.

5. Il Comandante, nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, comunica al Prefetto di Padova ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, il tipo di servizio prestato e la presumibile durata della missione.

### **Art. 13**

#### **Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza**

Gli addetti della P.L. che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 Legge 7 Marzo 1986 n° 65, esplicano il servizio in uniforme, muniti dell'arma in dotazione completa di munizioni, salvo che sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

## **CAPO IV**

### **TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **Art. 14**

##### **Prelevamento e deposito dell'arma**

1. L'arma è prelevata in armeria presso il consegnatario o sub consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione di cui all'art. 6, nel registro di cui al successivo art. 17.
2. Fuori dei casi di cui all'art. 8, l'appartenente al Corpo che non intende portare l'arma presso la propria residenza o il domicilio può depositarla alla fine del servizio giornaliero presso l'armeria.
3. Qualora l'armeria non sia istituita come dal successivo art. 25, l'assegnatario dell'arma in via continuativa, sotto la sua responsabilità e nell'osservanza della dovuta diligenza nella custodia delle armi, depone la stessa e le munizioni nelle apposite cassette di sicurezza assegnate personalmente ed ubicate presso le sedi del Corpo.
4. In caso di prevedibile assenza dal servizio superiore a giorni 45 continuativi, il Comandante o consegnatario ha facoltà di richiedere il deposito provvisorio dell'arma nell'armeria limitatamente al periodo di assenza.

#### **Art. 15**

##### **Doveri dell'assegnatario**

1. L'appartenente al Comando di polizia Locale cui è assegnata l'arma in via continuativa deve:
  - 1.1. verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma nonché le condizioni della stessa e delle munizioni assegnate;
  - 1.2. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;
  - 1.3. segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
  - 1.4. presentare al Comandante, o consegnatario o al sub consegnatario l'arma dietro ogni loro specifica richiesta, al fine di verificarne la manutenzione o per altra motivata causa;
  - 1.5. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;



1.6. mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al Capo V.

2. L'assegnatario dell'arma, deve in particolare:

2.1. astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia con estranei che tra colleghi;

2.2. in caso di porto dell'arma presso la residenza o il domicilio, custodire l'arma in luogo sicuro, in osservanza delle norme di sicurezza vigenti e delle regole di ordinaria diligenza e prudenza, comunque fuori dalla portata di terzi, in particolare dei minori;

2.3. evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli, anche se chiusi a chiave;

2.4. tenere l'arma durante il servizio nella scrupolosa osservanza delle specifiche disposizioni dettate dal Comandante;

2.5. osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;

2.6. salvo quanto previsto al precedente punto 1.4, non consegnare, anche temporaneamente, l'arma a terzi, ovvero permetterne il maneggio;

2.7. ispirarsi costantemente a criteri di prudenza e diligenza nel maneggio e detenzione dell'arma.

2.8. fare immediata denuncia all'autorità di P.S. in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale immediata comunicazione al Comandante ed al consegnatario o sub consegnatario, ovvero in caso di loro assenza al responsabile di turno.

2.9. comunicare tempestivamente al Comandante ed al consegnatario ogni variazione di residenza o domicilio.

## **CAPO V**

### **ISTITUZIONE DELL'ARMERIA**

#### **Art. 16**

#### **Istituzione e caratteristiche dell'armeria**

1. L'istituzione dell'armeria è necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero superiore a quindici e/o munizioni superiori a duemila cartucce ed è istituita in apposito locale all'interno del Comando.

2. L'istituzione dell'armeria è comunicata al Prefetto ed al Questore.

3. La soppressione o il trasferimento della stessa in altri locali è effettuato con provvedimento del Comandante ed è comunicato al Prefetto ed al Questore.

4. L'armeria è ubicata all'interno dell'edificio del Comando del Corpo in modo tale da consentire il controllo degli accessi e deve essere munita di porte e finestre blindate oppure dotate di inferriate a grate metalliche e di sicurezza; essa deve disporre di serrature di sicurezza agli accessi e di congegno di allarme.

5. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno, l'impianto di illuminazione deve essere permanentemente in funzione e deve essere corredato di interruttore per l'accensione dall'esterno e di dispositivo di illuminazione di emergenza.

6. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, sono sistemate all'interno e all'esterno del locale.

**Art. 17**  
**Funzionamento dell'armeria e custodia delle armi**

1. L'armeria è dotata del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Comandante.

I movimenti di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni devono essere annotati su apposito registro di carico e scarico, le cui pagine numerate sono vistate dal Comandante.

L'armeria è dotata altresì di registro, a pagine numerate e vistate dal Comandante per:

- a) le ispezioni settimanali e mensili;
- b) le riparazioni delle armi;
- c) i materiali occorrenti per la manutenzione e riparazione delle armi.

2. Le armi sono conservate prive di fondina e di munizioni in appositi armadi metallici corazzati chiusi a chiave, con chiusura del tipo a cassaforte e con serratura di sicurezza o a combinazione.

3. Le munizioni sono conservate in distinti armadi metallici di analoghe caratteristiche.

4. Durante le ore di servizio, le chiavi di accesso ai locali d'armeria e agli armadi metallici sono conservate dal Comandante o consegnatario, o sub consegnatario, se presenti.

4. Fuori dell'orario di servizio dei medesimi, le chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza.

5. Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Comandante, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria.

6. Nell'armeria, salvo diversa e motivata scelta del Comandante ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 e ferma restando l'osservanza delle dovute misure di sicurezza, sono depositate e custodite le sciabole di cui può dotarsi il Comando, e i presidi tattici difensivi di cui all'art. 5.

7. L'Autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure cautelari indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

**Art. 18**  
**Consegnatario e sub consegnatario di armeria**

1. Le funzioni di consegnatario delle armi e munizioni sono svolte dal Comandante o suo delegato, o in mancanza dal più alto in grado presente in servizio.

2. Il Comandante nomina il consegnatario di armeria, che è responsabile della tenuta dei registri e gestione dell'armeria, dell'armamento e del munizionamento in deposito, nonché nomina un sub consegnatario che coadiuva il consegnatario e gli subentra in caso di impedimento, osservandone le direttive.

**Art. 19**  
**Doveri del consegnatario e sub consegnatario di armeria**

1. Il consegnatario ed il sub consegnatario di armeria svolgono il loro compito con l'osservanza del presente regolamento e delle disposizioni contenute nel D.M. 4 marzo 1987, n.145.

2. Essi in particolare curano con la massima diligenza:

2.1. la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, delle chiavi a loro consegnate;

- 2.2. la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- 2.3. la tenuta dei registri e della documentazione;
- 2.4. la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarità delle operazioni d'armeria.
3. I medesimi collaborano con il Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per la organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fanno rapporto per ogni irregolarità o necessità.
4. Il consegnatario ed il sub consegnatario devono informare tempestivamente il Comandante di ogni novità di rilievo o anomalia riscontrata nello svolgimento della loro attività.

#### **Art. 20**

#### **Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni**

1. L'accesso nell'armeria è consentito esclusivamente al Comandante, al consegnatario e al sub consegnatario di armeria.
2. L'accesso è altresì consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto diretta responsabilità del consegnatario o sub consegnatario di armeria.
3. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21.

#### **Art. 21**

#### **Registri obbligatori**

1. Il responsabile di armeria deve curare la tenuta dei seguenti registri:
  - 1.1. registro di carico e scarico, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, provenienza, destinazione;
  - 1.2. registro di assegnazione e riconsegna, contenente data dell'operazione, elementi identificativi, estremi del provvedimento, soggetto affidatario, tipo di operazione;
  - 1.3. registro delle riparazioni contenente data di consegna dell'arma per la riparazione, marca, tipo e numero di matricola, difetto lamentato, ditta esecutrice del trasporto, luogo di destinazione e ditta esecutrice della riparazione, data di riconsegna dell'arma riparata nonché i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi;
  - 1.4. registro delle ispezioni da parte del Comandante o di chi ne fa le veci.
2. Le pagine dei registri precedenti devono essere preventivamente numerate, e vistate dal Comandante.
3. Su detti registri non possono farsi cancellazioni o abrasioni, gli errori devono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.
4. La tenuta dei suddetti registri può essere effettuata anche su supporto informatico con osservanza delle garanzie di sicurezza in materia.

#### **Art. 22**

#### **Prescrizioni per la sicurezza**

1. Nell'armeria, nel locale antistante e nei luoghi predisposti per il caricamento e scaricamento delle armi, sono affisse ben visibili le prescrizioni di sicurezza, in particolare:
  - 1.1. le armi devono essere prelevate e versate scariche;

1.2. le operazioni di carico e scarico nonché di pulizia delle armi devono avvenire in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, in condizioni di assoluta sicurezza, tali da garantire l'incolumità propria e altrui.

2. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di segnalazione dell'assegnatario, il consegnatario o sub consegnatario, previa accurata verifica, ne ravvisino la necessità e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad un'immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. La sostituzione avviene a cura del consegnatario o sub consegnatario.

3. Il consegnatario e/o il sub consegnatario, per i fini di cui al comma precedente, effettuano comunque scrupolosi controlli a scadenza periodica.

4. Le munizioni in dotazione al Corpo custodite negli appositi armadi, sono sostituite su disposizione del Comandante qualora, a seguito di verifica periodica o straordinaria, il consegnatario e/o il sub consegnatario ne ravvisino la necessità.

5. Le munizioni sostituite possono essere utilizzate nei tiri di addestramento solamente se a seguito di un'accurata verifica del consegnatario di armeria si presentino in condizioni tali da poter essere utilizzate senza alcun pericolo per l'utilizzatore; in caso contrario devono essere versate all'apposito servizio artificieri dell'Esercito Italiano, o al poligono di tiro.

### **Art. 23 Scarico armi**

1. Lo scarico dell'arma, quando questa non viene portata o deve essere depositata, ovvero, allorché per motivi di servizio durante il porto della medesima si sia reso necessario incamerare un colpo, deve essere effettuato utilizzando gli appositi dispositivi di scarico armi di cui è dotato il Corpo.

2. Il dispositivo per lo scarico dell'arma deve essere collocato in luogo sicuro ed idoneo allo scopo, in osservanza delle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.

3. Il consegnatario di armeria, o in caso di suo impedimento il sub consegnatario, avranno cura di verificare periodicamente che gli avvisi di sicurezza e di uso e manutenzione, installati a corredo del dispositivo di scarico, siano mantenuti nella dovuta efficienza.

4. L'assegnatario dell'arma, durante le operazioni di scarico della medesima, deve adottare ogni accorgimento utile ed opportuno ai fini della sicurezza propria ed altrui ed in particolare è tenuto ad osservare scrupolosamente le procedure rese note dal Comandante con apposite disposizioni operative.

5. L'arma deve essere deposta separata dal caricatore e dalla fondina.

### **Art. 24 Controlli e sorveglianza**

1. L'armeria è dotata di idoneo sistema di allarme collegato, se possibile, con la locale stazione dei Carabinieri.

2. Il consegnatario e/o sub consegnatario, svolgono costanti controlli dell'armeria, per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

3. Il consegnatario e/o sub consegnatario svolgono costanti controlli dei dispositivi di scarico armi di cui si è dotato il Corpo per verificarne lo stato d'uso e l'efficienza.

4. La sorveglianza esterna alle armerie è effettuata da appartenenti al Corpo attraverso ripetuti sopralluoghi diurni e notturni, tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso, delle finestre e delle pareti perimetrali e ad ispezionare l'interno dell'armeria attraverso la feritoia di cui è munita la porta d'accesso.
5. L'effettuazione e l'esito dei sopralluoghi è riportata su apposita tabella affissa all'esterno del locale.
6. Il personale incaricato dovrà intervenire in caso di attivazione dell'allarme, e dovrà relazionare ogni volta che saranno notate anomalie o novità di rilievo.
6. Il Comandante dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

#### **Art. 25**

#### **Assenza o mancata istituzione dell'armeria**

1. Qualora il numero delle armi non sia superiore a quindici e le munizioni non siano superiori a duemila, il Comando non è obbligato ad istituire l'armeria, e pertanto:
  - a) Le armi e le munizioni devono comunque essere custodite in tesoretti diversi tra loro, all'interno di armadio corazzato o cassaforte.
  - b) Le chiavi di apertura degli armadi corazzati, ovvero l'assegnazione dei codici di apertura dei vari tesoretti sono conservati dal Comandante, o persona delegata, in conformità alle norme di diligenza comune.
  - e) Eventuali disposizioni del Comandante faranno parte integrante del presente Regolamento.
  - f) Copia di riserva delle chiavi e/o dei codici dei tesoretti, sono debitamente conservati in busta sigillata chiusa depositata nella cassaforte del Comando.
  - g) Relativamente alla tenuta dei vari registri di carico, assegnazione e riconsegna dell'arma, di ispezione, riparazione e materiali occorrenti alla manutenzione delle armi, valgono le norme di cui agli articoli precedenti.
  - h) Il Comando dove non è istituita l'armeria deve, a maggior ragione, essere dotato di idoneo impianto dall'arma collegato, se possibile, con la locale stazione dei Carabinieri.

### **CAPO VI**

#### **ADDESTRAMENTO**

#### **Art. 26**

#### **Addestramento al tiro obbligatorio**

1. Gli appartenenti al Comando, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine, anche nel quadro dei programmi di addestramento e formazione professionale, possono essere stipulate apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del comune o di comuni limitrofi.
3. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato o presso poligoni appositamente costituiti per la polizia locale sono equivalenti a tutti gli effetti ai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.

4. Per i fini di cui al presente articolo il Comandante provvede all'iscrizione di tutti gli appartenenti al Comando, in possesso della qualifica di agente di P.S., al tiro a segno nazionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286.
5. Oltre quanto previsto dalla legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Comandante, anche su segnalazione del consegnatario e/o del sub consegnatario, può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro per tutto o parte del personale ovvero per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi nonché del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, sono comunicati al Prefetto.

#### **Art. 27** **Sostituzione delle munizioni**

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti di polizia Locale devono essere sostituite obbligatoriamente ogni qualvolta si effettuano le esercitazioni di tiro annuali, sostituendole con le nuove munizioni, e comunque ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore.
2. Le munizioni in dotazione al Comando di Polizia Locale, custodite negli armadi metallici, sono sostituite ogni cinque anni.
3. Le stesse possono essere usate per i tiri di addestramento e, se presentano anomalie, versate all'apposito servizio artificieri dell'esercito o al poligono di tiro.

#### **Art. 28** **Addestramento al tiro facoltativo**

1. Gli appartenenti al Corpo, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 6 del D.M. 4 Marzo 1987, n. 145, hanno facoltà, se in possesso della qualifica di agente di P.S. ed assegnatari di arma in via continuativa, di recarsi al poligono di cui al comma 3 dell'art. 26, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro fuori dall'orario di servizio.
2. Nei casi di cui al comma 1 le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore e l'attività sarà considerata attività svolta fuori orario di lavoro.

#### **Art. 29** **Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno**

1. Qualora il poligono di tiro a segno di cui al precedente art. 22 si trovi in comune diverso da quello in cui prestano servizio, gli appartenenti al Corpo, muniti del tesserino di riconoscimento di cui al presente regolamento e comandati ad effettuare le esercitazioni di tiro, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei giorni stabiliti, fuori del comune di appartenenza fino alla sede del poligono e viceversa.
2. Il Prefetto competente per territorio, cui la disposizione di servizio è comunicata dal Comandante, può chiedere la sospensione dei tiri medesimi per motivi di ordine pubblico.

## **CAPO VII**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 30**

##### **Norme integrative**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui:

- a) Legge 18 aprile 1975, n° 110, e successive modificazioni ed integrazioni.
- b) Legge 7 marzo 1986, n° 65.
- c) D.M. 4 marzo 1987, n° 145.
- d) D.M. 18 agosto 1989, n° 341.
- e) T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n° 773.
- f) Regolamento sull'ordinamento del Corpo di Polizia Locale.
- g) Ogni altra disposizione vigente che regoli la materia.

2. Infine dovranno essere osservate anche le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

#### **Art. 31**

##### **Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente Regolamento entra in vigore con le modalità di cui all'art. 84 dello Statuto Comunale.

Ad avvenuta esecutività, sarà comunicato a:

- a) Prefetto ai sensi dell'articolo 2 comma 2° del D.M. 4 marzo 1987 n° 145.
- b) Ministero dell'Interno, per tramite del Commissario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 marzo 1986, n° 65.

#### **Art. 32**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento sarà messa a disposizione del pubblico con possibilità di consultazione durante l'apertura degli uffici di polizia Locale.

2. Altra copia sarà depositata nel locale in cui è ubicata la armeria, se costituita, a disposizione degli addetti al servizio.